

Codice A1710C

D.D. 27 luglio 2022, n. 607

Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte ovi-caprino con sede legale in Piemonte-Riconoscimento della ditta CASEIFICIO PUGLIESE FRATELLI RADICCI SPA - P.IVA 04443400017 - con sede in VIA ROMA 53 - TORINO - CAP 10123 .



ATTO DD 607/A1710C/2022

DEL 27/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

OGGETTO: Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte ovi-caprino con sede legale in Piemonte-Riconoscimento della ditta CASEIFICIO PUGLIESE FRATELLI RADICCI SPA - P.IVA 04443400017 - con sede in VIA ROMA 53 - TORINO - CAP 10123

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n.27 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 3, il quale stabilisce gli adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte crudo;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali 26 agosto 2021 n. 0359383, recante "Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino";

l'art. 3 del citato decreto 26 agosto 2021 n. 0359383 che dispone:

- al comma 1, che ogni primo acquirente di latte bovino deve essere preventivamente riconosciuto

dalle Regioni competenti per territorio, in relazione alla propria sede legale;

- al comma 2, che i riconoscimenti sono concessi in presenza dei requisiti elencati al medesimo comma;
- al comma 6, che i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche devono essere registrate nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN;

la Circolare Agea "Istruzioni operative n. 16" del 11/02/2022, recante le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore;

la D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura" con cui si individua il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e vegetali quale responsabile del procedimento amministrativo riguardante il riconoscimento di primo acquirente latte.

Considerato che in data 08/07/2022 la ditta CASEIFICIO PUGLIESE FRATELLI RADICCI SPA - P.IVA 04443400017 - con sede in VIA ROMA 53 - TORINO - CAP 10123, ha presentato a questo settore l'istanza di riconoscimento come Primo acquirente di latte ovicaprino.

Dato atto che, a seguito alle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie all'ottenimento del riconoscimento, il funzionario istruttore ha rilasciato, come da verbale di istruttoria del 27/07/2022, parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere al riconoscimento di primo acquirente di latte ovicaprino alla ditta CASEIFICIO PUGLIESE FRATELLI RADICCI SPA - P.IVA 04443400017 - con sede in VIA ROMA 53 - TORINO - CAP 10123, e al conseguente inserimento della stessa nell'albo acquirenti.

Considerata la richiesta di comunicazione antimafia inviata dal Settore tramite la B.D.N.A. (protocollo n. PR_TOUTG_Ingresso_0135091_20220727), che ad oggi non ha ancora avuto riscontro, e ritenuto di procedere comunque, anche in assenza della predetta comunicazione, al riconoscimento di primo acquirente di latte bovino, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che si procederà alla registrazione nel SIAN del presente riconoscimento, così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del DM 26 agosto 2021 n. 0359383.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni.

Vista la D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale 18 ottobre 2019 , n. 10396".

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente

provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 15-4621/2022.

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

DETERMINA

1) di approvare il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte ovicaprino, a partire dal 1° luglio 2022, disponendone l'inserimento nell'Albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN, alla seguente ditta: CASEIFICIO PUGLIESE FRATELLI RADICCI SPA - P.IVA 04443400017 - con sede in VIA ROMA 53 - TORINO - CAP 10123, Matricola iscrizione Albo Regionale n.0100100061.

2) di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1), così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del citato D.M. 26 agosto 2021 n. 0359383.

3) di stabilire che, come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011, il riconoscimento della qualifica di primo acquirente è disposto sotto condizione risolutiva.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Luisa Ricci